

DIRITTO DI PARABOLA

Per installare una parabola non occorrono autorizzazioni

La giurisprudenza ha affermato che il diritto alla installazione di antenne riconduce al diritto primario alla libertà manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui, riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione, diritto che non incontra, nei rapporti tra privati, altro limite oltre quello di ostacolare il pari diritto altrui oppure di pregiudicare l'altrui diritto di proprietà. Questo principio al quale deve attenersi tutta la nostra legislazione, in materia.

Per installare una parabola non occorre nessuna autorizzazione! La conferma è data dal decreto n.55 dell'11 febbraio 1997 il quale dà attuazione alla direttiva CEE 94/46. L'art. 6 di tale decreto precisa che l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionale costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite.

Diritto all'installazione nel proprio stabile

Nel principio espresso nell'art. 21 Cost. rientra anche l'installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, quindi anche l'installazione di antenne sul lastrico solare condominiale, contro volontà dell'assemblea dei condomini. Ciò è chiarito dall'art. 397 del D.p.R. 23/73, n. 156, secondo la quale i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione di servizi di radiodiffusioni appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.

L'art. 232 del D.p.R. 23/3/73, n. 156 stabilisce inoltre che i fili o i cavi collegati ad una antenna, possono passare, anche senza consenso del proprietario, sia al di sopra che al di sotto della proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto. Prosegue l'articolo di legge in esame affermando che il proprietario o il condomino non possono opporsi all'appoggio, nell'immobile di loro proprietà, di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili, o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini dei condomini. La legge prescrive, chiaramente, che i fili o i cavi, però, devono essere collocati in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

La legge precisa che per l'installazione e la manutenzione di una parabola è possibile imporre ad altro il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale che deve svolgere il lavoro. Facciamo riferimento all'art. 232 comma 3 del D.p.R. 156/1973, richiamato dall'art. 397, secondo il quale, il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio ove si dimostri la necessità di effettuarlo per l'installazione, la riparazione o la manutenzione delle antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione, in questo caso, al proprietario non è dovuta alcuna indennità. Il proprietario dell'antenna può, addirittura, avvalersi di un provvedimento di urgenza per ottenere una immediata tutela, il tutto purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà.

Difendersi in assemblea condominiale

Spesso nelle assemblee di condominio viene impedita l'installazione di una parabola, facendo riferimento al regolamento di condominio o a delibere precedenti. Occorre, per chiarezza, fare una distinzione tra regolamento condominiale e regolamento contrattuale. Con il primo si intende il regolamento approvato con le maggioranze previste dal Consiglio Civile. Con il secondo, invece, si intende quell'insieme di regole che vengono accettate da tutti i condomini e, per i nuovi condomini, quelle che vengono accettate con il contratto di compravendita, al momento cioè dell'acquisto dell'immobile.

Possono questi regolamenti impedire il diritto all'installazione di una parabola?

E' assodato che l'installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, nonché l'installazione di antenne sul lastrico solare condominiale, può avvenire contro la volontà dell'assemblea dei condomini. Quindi è evidente la conseguente impossibilità, per il semplice regolamento condominiale, di vietare l'installazione di antenne paraboliche. Pertanto, la delibera dell'assemblea che vieti ad un condomino

l'installazione di un'antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso o al decoro del bene comune, è giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all'installazione. Lo strumento più idoneo a contrastare i divieti ingiustificati è quello previsto dall'art. 700 codice procedura civile, (ci riferiamo alla tutela in via d'urgenza). Con tale strumento è possibile ottenere dal Giudice competente un provvedimento immediatamente esecutivo che consentirà di esercitare il diritto all'installazione della propria parabola. Un altro strumento giuridico che offre tutela a coloro che vengono menomati nel loro diritto ad usufruire di antenne paraboliche, va individuato nelle così dette azioni possessorie previste e regolate dal codice civile negli artt. 1168 e 1170.

La legge di conversione del decreto legge n. 5/2001, recante disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, contiene, all'art. 2 bis comma 13, la seguente disposizione: ***" Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120 primo comma del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136 terzo comma dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento dei benefici fiscali. "***

Per capire la portata di tale norma occorre prima ricordarci la normativa applicabile agli impianti satellitari centralizzati prima della sua entrata in vigore e fare un breve riassunto dei più importanti passaggi legislativi di questi ultimi anni.

L'art. 232 comma 2 del cosiddetto codice postale (D.P.R. 156/1973) statuisce che il proprietario o il condomino non possono opporsi all'appoggio di antenne, sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di telecomunicazioni occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

Inoltre la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che l'installazione di antenne televisive rappresenta una facoltà riconducibile al diritto alla libera informazione sancito dall'art. 21 della Costituzione. Per questo, solo in casi particolari, possono essere poste limitazioni all'esercizio di tale diritto. A tutto ciò deve essere aggiunto che il legislatore italiano, vista la proliferazione di antenne paraboliche, ha introdotto norme volte a favorire, con incentivi fiscali, l'installazione di impianti centralizzati.

Riguardo al diritto alla installazione di antenne paraboliche occorre chiarire che, indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze che la legge richiede per la installazione di impianti centralizzati, in ogni caso i condomini, singoli o riuniti in gruppi, possono installare antenne paraboliche a meno che non ci siano particolari ragioni in contrario. La Corte di Cassazione ha precisato in più occasioni che qualora sia installata una antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l'assemblea non può vietare al singolo condomino l'installazione di un'antenna autonoma a meno che, così facendo, non venga arrecato un qualche pregiudizio alle parti comuni dell'edificio oppure venga pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini. Così come non può essere vietata la installazione di antenne autonome, al pari non può essere imposto a coloro che già possiedono un'antenna di eliminarla. In tal caso l'amministratore stesso potrà proporre, consultando l'installatore, una soluzione volta a sfruttare l'impianto autonomo già esistente al fine di trasformarlo in centralizzato.

I condomini dissenzienti, cioè coloro che in primo momento decidono di non partecipare all'iniziativa, così come coloro che li succedano nella proprietà dell'immobile, potranno successivamente partecipare all'innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione. In questo caso il condominio deciderà la quota di partecipazione alle spese di installazione inizialmente sostenute dagli altri e da quel momento in poi anche quel condomino parteciperà alle spese di manutenzione e di gestione dell'impianto.

Tabella riassuntiva

I condomini hanno sempre il diritto di installare antenne paraboliche sia sulle parti di loro proprietà che sulle parti comuni dell'edificio. Quindi, indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, gruppi di condomini possono decidere di far realizzare un impianto centralizzato che serva solo i loro appartamenti, salvo particolari ragioni in contrario.

L'installazione di antenna parabolica centralizzata, rappresenta una innovazione necessaria e la relativa delibera, ai sensi della legge 66/2001 è soggetta alla maggioranza di cui all'art. 1136 comma 3 c.c.. Sia in prima che in seconda convocazione la delibera deve essere approvata da almeno un terzo dei partecipanti del condominio che rappresentino almeno un terzo (333 millesimi) del valore dell'edificio.

Le spese ricadono sui proprietari degli appartamenti, e sono divise in parti uguali tra i condomini, il tutto salvo diverso accordo.